

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1200/P1172/4101 sott. 106/21

Roma, 30 maggio 2007

OGGETTO: Dichiarazione di conformità su impianti di protezione antincendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Pavia, inerente l'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, sentite diverse interpretazioni discordanti sul punto, si chiede se le ditte installatrici di impianti di protezione antincendio (idrico antincendio, rivelatori di fumo, EFC, ecc.) debbano possedere l'idoneità, da parte della Camera del Commercio, per l'installazione degli impianti di cui alla lettera g) (impianti di protezione antincendio) dell'art. 1 della L. 46/90.

In particolare si chiede se un'impresa abilitata all'installazione di impianti di cui alla lettera d) (impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore) dell'art. 1 della L. 46/90 può installare impianti idrici antincendio e se una ditta abilitata all'installazione degli impianti compresi alla lettera a) (impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore) può installare impianti di rivelazione fumo o EFC.

Lo scrivente Comando ritiene che le aziende installatrici di impianti di protezione antincendio debbano essere abilitate all'installazione di cui alla lettera g) sopra specificata altrimenti non si spiegherebbe la distinzione fatta dall'art. 1 della legge.